

Verbale di prima udienza n. cronol. 1333/2021 del 20/05/2021



TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA B
ORDINANZA A SEGUITO DI TRATTAZIONE SCRITTA

il Tribunale

riunito in camera di consiglio in persona di:

dott. ELENA RIVA CRUGNOLA
dott. AMINA SIMONETTI

Presidente relatore
Giudice

dott. DANIELA MARCONI

Giudice

visto il provvedimento 20.4.2021 disponente la sostituzione con trattazione scritta dell'udienza collegiale del 20.5.2021 di discussione del reclamo cautelare;

OSSERVA

Con **ordinanza del 30.3.2021** il g.d. ha provveduto sul **ricorso ex art.700 cpc** depositato **ante causam** dal dott. **ALBERTO CULATINA** così motivando e disponendo:

“Con il ricorso di cui in epigrafe Alberto Culatina rappresenta di avere ceduto, in data 10 aprile 2017, alla sig.ra Eleonora Giannini il 100 % delle quote di Byte-Store Informatica s.r.l. (di seguito: BSI o la Società) e che la relativa “scrittura privata marcata temporalmente in maniera digitale, veniva sottoscritta dalle parti con firma autografa, poi scansionata e firmata digitalmente dal cedente Culatina, dall'acquirente Giannini, dalla commercialista Dott.ssa Franca Ganzu, delegata successivamente altresì a presentare la pratica alla Agenzia delle Entrate competente territorialmente e Camera di Commercio di Milano”. Nondimeno la Camera di Commercio aveva indebitamente rifiutato l'iscrizione dell'atto nel registro delle imprese, trattandosi di atto “irripetibile” e in ogni caso regolarmente registrato all'Agenzia delle Entrate.

In sede di note di udienza il ricorrente ribadiva trattarsi di un atto “formalmente completo ed idoneo a produrre effetti giuridici”.

Quanto al periculum in mora il ricorrente, oltre ad eccepire il difetto di rappresentanza processuale della Camera di Commercio costituitasi in proprio e senza il ministero di un avvocato - ha dedotto “l'errata pubblicità nel registro delle Imprese che riporta come amministratore l'odierno ricorrente, nonostante lo stesso non eserciti più il controllo di alcuna delle funzioni di vigilanza e disponibilità patrimoniale che un amministratore deve necessariamente avere per essere responsabile delle azioni della propria società, è fatto grave e potenzialmente dannoso per sé e per chiunque si trovasse a contrattare con la società; [...] si sottolinea come la presenza di

Verbale di prima udienza n. cronol. 1333/2021 del 20/05/2021

un'indagine in corso da parte dei Carabinieri sia fatto grave e potenzialmente dannoso per il ricorrente che potrebbe trovarsi a subire grave nocumento anche solo per l'inerzia nel non aver risolto giudizialmente la vicenda".

** Il ricorso è infondato e deve essere rigettato.*

Preliminarmente si deve considerare che l'Ufficio non si è costituito in giudizio come controparte del ricorrente – del resto l'Ufficio stesso non vantando propri diritti/interessi contrapposti al diritto all'iscrizione vantato dal ricorrente medesimo, ma solo agendo in attuazione della legge – ed invece solo ha inviato una memoria meramente informativa, che altrimenti sarebbe stata richiesta d'ufficio ai sensi dell'art. 213 c.p.c.

Nel merito, non sussiste il requisito del fumus boni iuris.

Già in data 26 aprile 2017 l'Ufficio del Registro delle Imprese (di seguito: l'Ufficio), in risposta alla richiesta di iscrizione dell'atto comunicava alla commercialista del Culatina che aveva richiesto l'iscrizione dell'atto:

"Gentile utente l'atto NON E' ISCRIVIBILE IN QUANTO non costituisce "atto depositato in originale" ai sensi e per gli effetti dell'art. 11 comma 4 del D.P.R. 581/1995: il documento infatti è risultato essere un documento cartaceo sul quale sono state apposte le firme autografe delle parti contraenti e che poi è stato successivamente scansionato, dando quindi luogo ad una copia digitale semplice.

L'atto non è iscrivibile in quanto non è un originale informatico, ma una scansione di atto cartaceo con firme autografe. E' necessario quindi autorizzare l'ufficio all'ARCHIVIAZIONE della pratica e presentare una nuova domanda, alla quale deve essere allegato l'atto correttamente redatto; la data da indicare nella nuova domanda sarà quella della marcatura temporale dell'atto corretto. Tale successivo atto deve essere autonomamente registrato all'Agenzia delle Entrate e non può in ogni caso essere fatta valere la registrazione fiscale precedentemente effettuata sull'atto errato".

Tali deduzioni dell'Ufficio sono conformi alla situazione di fatto rappresentata dal ricorrente – basti, in proposito, visionare il documento in atti, consistente nella scansione di una scrittura privata sottoscritta manualmente dalle parti e digitalmente dall'attuale procuratore del ricorrente e recante altresì le stampigliature della registrazione presso l'Agenzia delle Entrate – e sono corrette alla stregua del disposto del citato art. 11 comma 4 d.p.r. n. 581 del 1995, del disposto dell'art. 31, comma 2-quater, l.n. 340 del 2000, art. 36 comma 1-bis del D.L. 112 del 25 giugno 2008 convertito nella legge 133 del 6 agosto 2008 ⁽¹⁾ e relative disposizioni regolamentari.

E' in ogni caso pacifico che non sono ammesse procedure di digitalizzazione di "secondo grado" (es. atto di trasferimento di quote redatto su carta, firmato manualmente, poi acquisito a mezzo scanner e infine sottoscritto digitalmente dalle parti), come invece pare accaduto nel caso di specie. In ogni caso è da sottolineare che il ricorrente non ha rappresentato una situazione di fatto o di diritto diversa da quella sopra indicata.

¹⁾ " L'atto di trasferimento di cui al secondo comma dell'art. 2470 del codice civile può essere sottoscritto con firma digitale, nel rispetto della normativa anche regolamentare concernente la sottoscrizione dei documenti informatici, ed è depositato, entro trenta giorni, presso l'ufficio del registro delle imprese nella cui circoscrizione è stabilita la sede sociale, a cura di un intermediario abilitato ai sensi dell'art. 31, comma 2- quater, della legge 24 novembre 2000, n. 340. Resta salva la disciplina tributaria applicabile agli atti di cui al presente comma"

Verbale di prima udienza n. cronol. 1333/2021 del 20/05/2021

E' appena il caso di notare che l'esistenza e validità di un atto di cessione di quote di s.r.l. – peraltro pacificamente governato dal principio consensualistico e per il quale non è prevista forma ad substantiam o ad probationem ⁽²⁾ – si pone su un piano diverso rispetto a quello della sua pubblicità mediante iscrizione nel registro delle imprese.

Non sussiste il requisito del periculum in mora, espressamente ricollegato dal ricorrente all' eventualità di apparire tutt'ora amministratore della Società.

Invero, come risulta dalla visura storica della Società allegata dallo stesso ricorrente, egli non è più amministratore della stessa dal 16 marzo 2017, data anteriore a quella della scrittura privata di cui si discute.

Alla stregua delle superiori considerazioni il ricorso deve essere rigettato.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso."

Avverso tale provvedimento ha proposto **reclamo** il 13.4.2021 il dott. **ALBERTO CULATINA**, specificando la propria richiesta cautelare ex art.700 cpc per la emanazione di provvedimento con cui "disporre la rettifica della menzione nel Registro delle Imprese di Milano e ordinare alla tenutaria Camera di Commercio di Milano di provvedere, relativamente alla cessione da parte dell'odierno Reclamante della società Byte Store s.r.l. come in atti identificata", riproducendo al riguardo la illustrazione di cui al ricorso originario e criticando la motivazione del provvedimento reclamato:

- sia in tema di **fumus boni iuris**, posta la incongruenza della mancata iscrizione della cessione rispetto allo stesso scopo del Registro delle imprese quale "anagrafe delle imprese" nonché rispetto alla piena efficacia giuridica dell'atto di cessione, oggi irripetibile data la irreperibilità dell'acquirente;
- sia in tema di **periculum in mora**, posta la permanenza *medio tempore* di dati errati presso il Registro delle imprese nonostante la richiesta di loro rettifica e con pregiudizio per esso reclamante, il cui nome risulta -oggi erroneamente- associato "a società delle cui sorti non ha più contezza e per cui – per giunta – è a conoscenza di procedimento/procedimenti penali in corso per cui è stato sentito dalle FF. OO. in ben due occasioni come persona informata dei fatti".

Il **Conservatore del Registro delle imprese** ha quindi depositato il 6.5.2021 -nel termine assegnato con il provvedimento di fissazione di udienza- propria memoria nella quale ha ribadito gli elementi di fatto e di diritto già esposti nella prima fase cautelare a giustificazione del rifiuto di iscrizione ed ha sottolineato come il rifiuto di iscrizione avrebbe potuto essere impugnato nel termine di otto giorni avanti al Giudice del Registro delle imprese ex art.2189 cc e come in caso di irripetibilità dell'atto trasmesso in forma non idonea il rimedio andrebbe individuato nella instaurazione di un procedimento contenzioso per l'accertamento dell'avvenuto trasferimento.

Né il reclamante né il Conservatore risultano poi aver depositato note scritte sostitutive della udienza odierna entro il termine del 17.5.2021 assegnato per tale deposito con il provvedimento di fissazione dell'udienza: mancato deposito che, ad avviso del

²⁾ Tra le tante: Cass., n. 25626 del 2017.

Verbale di prima udienza n. cronol. 1333/2021 del 20/05/2021

Tribunale, non osta comunque all'esame delle conclusioni di cui all'atto di reclamo, da considerare rimaste ferme.

Passando quindi a tale esame, reputa il Tribunale che il **reclamo non** possa essere **accolto**, nessuna delle censure svolte dal ricorrente risultando idonea a smentire la condivisibile motivazione del provvedimento reclamato.

Al riguardo va infatti considerato:

- quanto al *fumus*, che il rifiuto di iscrizione risulta giustificato dalla normativa di settore citata dal Conservatore e dal primo giudice, normativa che impone la iscrizione di atti redatti secondo specifici requisiti, requisiti pacificamente assenti nel caso di specie nel quale è stata richiesta l'iscrizione (non di un atto notarile né di un atto redatto in formato digitale *ab origine* e recante la firma digitale delle parti come richiesto dalle norme ma) di una scansione dell'originale cartaceo sulla quale è stata apposta firma digitale,
 - sì che del tutto correttamente il Conservatore ha rifiutato la richiesta di iscrizione, il cui accoglimento avrebbe comportato la violazione di disposizioni normative e regolamentari volte a garantire la conservazione e immutabilità nel tempo degli atti digitali da iscriversi,
 - esigenze queste rispondenti anch'esse alla natura di completa e corretta "anagrafe delle imprese" richiamata dal ricorrente;
- sempre quanto al *fumus*, che la piena efficacia *inter partes* dell'atto di cessione in discussione risulta irrilevante ai fini che qui interessano, rilevante essendo invece, ai fini della iscrizione richiesta, proprio la adeguatezza della forma digitale dell'atto di cessione ai sensi delle norme disciplinanti la materia e sopra richiamate;
- quanto poi al *periculum*, che la permanenza della iscrizione indicante come socio unico della SRL BYTE-STORE INFORMATICA il dott. CULATINA ben può essere ovviata dalla ripetizione con idoneo formato dell'atto di cessione, ovvero, data la irreperibilità dell'acquirente le quote lamentata dal reclamante, dalla instaurazione da parte dello stesso reclamante di procedimento contenzioso nei confronti appunto dell'acquirente e volto ad ottenere tale ripetizione ovvero pronuncia ex art.2932 cc,
 - considerazione questa che si risolve anche nella constatazione della carenza del requisito di residualità della richiesta cautelare ex art.700 cpc in esame,
 - e ciò anche a prescindere dal fatto che tale carenza sarebbe poi da ravvisarsi anche in riferimento alla mancata tempestiva introduzione da parte dell'odierno reclamante dell'apposito rimedio del ricorso ex art. 2189 cc al Giudice del Registro avverso il rifiuto di iscrizione.

Per quanto fin qui detto il **reclamo** va quindi **rigettato**.

P.Q.M.

rigetta il reclamo, confermando il provvedimento reclamato.

Milano, 20 maggio 2021.

Verbale di prima udienza n. cronol. 1333/2021 del 20/05/2021

Il Presidente est.
Elena Riva Crugnola

Si comunichi.